

08 maggio 2018

Comunicato stampa

Etichetta degli alimenti: in vigore da domani le sanzioni, da un minimo di 500 € a un massimo di 40.000 €!

Il decreto legislativo n. 231/2017 entrerà in vigore domani, oltre a recare la disciplina sanzionatoria delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, ha operato un'abrogazione delle disposizioni nazionali in materia di etichettatura contenute nello storico ormai D.Lgs. 109/1992 che a seguito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 hanno perso di efficacia, in quanto assorbite o superate dal regolamento stesso.

Alcuni esempi chiariranno la portata del regolamento europeo e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dello stesso:

- non indicare la presenza di ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze alimentari all'interno di un'etichetta comporta la sanzione da 5.000,00 € a 40.000,00 € (ricordiamo che l'obbligo vige anche per i menu e i distributori automatici);
- vendere un prodotto scaduto può costare dai 5.000,00 € ai 40.000,00 €;
- omettere di indicare una delle seguenti indicazioni obbligatorie può comportare sanzioni fino a 24.000,00 €:

- a) la denominazione dell'alimento;
- b) l'elenco degli ingredienti;
- c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II del regolamento o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- e) la quantità netta dell'alimento;
- f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
- i) il paese d'origine o il luogo di provenienza;
- j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- l) una dichiarazione nutrizionale.

Ulteriori approfondimenti qui:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/industria-alimentare/etichettatura-alimentare>

Il CRTCU è a disposizione per verificare la completezza delle informazioni sugli alimenti ai consumatori.